



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54

Oggetto: Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/6/2000 n. 267. Determinazione per l'anno 2024 delle aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto** del mese di **Dicembre** solita sala delle adunanze Consiliari, legalmente convocato per le **ore quindici e zero** in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla proposta in oggetto.

Risultano presenti i Sig.ri

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
1	Laricchia Michele	Sindaco	X	
2	Lorusso Flammini Fabrizio	Presidente	X	
3	Rubino Raffaella	Consigliere		X
4	Veronico Francesco	Consigliere		X
5	Deflorio Arianna	Consigliere	X	
6	Barletta Vito	Consigliere	X	
7	Ressa Roberto	Consigliere	X	
8	Giordano Mariangela	Consigliere	X	
9	Bombacigno Martino	Consigliere	X	

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
10	Laricchia Raffaele	Consigliere	X	
11	Di Gemma Rosanna Irene	Consigliere		X
12	Squillace Giuseppe	Consigliere	X	
13	Fumai Nicola	Consigliere	X	
14	Ferrara Filippo	Consigliere	X	
15	Abbinante Rocco	Consigliere		X
16	Pepe Giusi	Consigliere		X
17	Capobianco Antonella	Consigliere		X

ASSEGNAZI N. 17
IN CARICA N. 17

PRESENTI N. 11
ASSENTI N. 6

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Punzi che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e per il servizio di stenotipia della ditta appaltatrice.

Il Segretario Generale, prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto, i sig.ri: RICCI Vito Antonello, CALABRESE Giovanni, LOCOROTONDO Giovanni Michele e ROMANO Maria

IL CONSIGLIO COMUNALE preso atto che

Preliminariamente il PRESIDENTE informa i presenti che, come di consueto, gli interventi e le dichiarazioni saranno integralmente riportate in resoconto di stenotipia riveniente dalla trascrizione da supporto digitale a seguito di registrazione audio, a cura della ditta appaltatrice, di tutta l'attività relativa ai lavori della presente seduta del Consiglio comunale.

Quindi, verificata l'esistenza del numero legale, dopo la trattazione del punto precedente, con la presenza di 11 su 17 consiglieri comunali assegnati, assenti i Consiglieri RUBINO Raffaella, VERONICO Francesco, DI GEMMA Rosanna Irene, ABBINANTE Rocco, PEPE Giusi e CAPOBIANCO Antonella, il PRESIDENTE dichiara la prosecuzione dei lavori e sottopone all'esame del Consiglio comunale l'argomento indicato in oggetto, ed inserito al **punto 10 dell'ordine del giorno prot.n. 24835 del 21.12.2023**, dando atto del *deposito in sala della proposta in forma scritta e dei seguenti atti*:

- parere espresso sulla proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile dal dott. Nicola BAVARO, Responsabile del Settore Economico Finanziario, favorevole in data 18.12.2023.
- parere espresso dalla 1^a Commissione consiliare permanente, competente per materia, **verbale del 22.12.2023** depositato in atti e riassunto in aula dal Consigliere comunale Componente di Commissione Roberto RESSA.

Sono presenti in sala durante la discussione gli Assessori Vito Antonello RICCI, Giovanni CALABRESE, Giovanni Michele LOCOROTONDO e Maria ROMANO.

Illustra la proposta l'Assessore Vito RICCI delegato dal Sindaco.

Conclusi gli interventi e le dichiarazioni di voto il PRESIDENTE pone ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione in argomento, proclamando il seguente risultato:

- presenti n. 11
- astenuti n. 0
- votanti n. 11
- favorevoli n.11
- contrari n. 0

E' accertata la presenza in sala di **n. 11** consiglieri comunali, *visto l'esito di voto*.

Pertanto, con voto favorevole espresso **all'unanimità dei votanti** accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la **proposta in oggetto, iscritta sul registro generale proposte al n. 55/2023**, stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali.

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti, e proclamati dal Presidente, come segue:

- presenti n. 11
- astenuti n. 0
- votanti n. 11
- favorevoli n.11
- contrari n. 0

con voto favorevole espresso **all'unanimità dei votanti**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale, per quanto riguarda interventi e dichiarazioni integralmente rimanda al resoconto di stenotipia, che sarà successivamente depositato dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti d'ufficio, visto e sentito che i Sig.ri Consiglieri non chiedono in corso di seduta di allegare alcuna dichiarazione scritta e firmata a verbale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55/2023

OGGETTO: Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Determinazione per l'anno 2024 delle aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU).

PREMESSA

Letto l'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL) che dispone che al bilancio di previsione siano allegate, tra l'altro, “*le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”.

Letto l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI).

Letto l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) che testualmente dispone: “*A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*”.

Letto l'art. 1, comma 780, della citata legge n. 160/2019 che testualmente dispone: “*A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.*”.

Rilevato che, in sostanza, i richiamati commi 738 e 780 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 hanno abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle sole disposizioni relative alla componente TARI. In altri termini, è stata abrogata tutta la precedente disciplina relativa alle componenti IMU e TASI della IUC sancita dai commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013, ed in loro sostituzione è stata ridisciplinata la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della citata legge n. 160/2019, unificando nella stessa nuova IMU le predette componenti IMU e TASI della previgente IUC.

Ritenuto di dover stabilire le aliquote e detrazioni relative alla nuova IMU valevoli per l'anno 2024, in conformità a quanto previsto dal citato art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL.

Letto l'art. 42, comma 2, lett. f), del predetto TUEL, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici locali, e che pertanto implicitamente assegna alla Giunta Comunale la competenza in materia di determinazione puntuale delle aliquote e tariffe relative ai tributi locali.

Letti, in materia di nuova IMU, i commi 748, 750, 751, 752, 753, 754 e 755, dell'art. 1 della richiamata legge n. 160/2019 che stabiliscono le aliquote di base per le diverse fattispecie imponibili, precisando che i comuni possono modificare tali aliquote di base (entro determinati limiti) mediante espressa *deliberazione del Consiglio Comunale*.

Dato atto che, ferma restando la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali ex citato art. 42, comma 2, lett. f), del predetto TUEL, i richiamati commi 748, 750, 751, 752, 753, 754 e 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 riconducono nell'ambito delle prerogative e attribuzioni del Consiglio Comunale anche la competenza in ordine alla determinazione puntuale delle aliquote della nuova IMU.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, il quale prevede che: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*”;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) che, con norma a regime, dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'art. 151, comma 1, del citato TUEL secondo il quale “*Gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno,, in presenza di motivate esigenze*”.

Considerato pertanto che, in virtù dei richiamati art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, e art. 151, comma 1, del TUEL, anche il termine di scadenza per l'approvazione delle aliquote relative alla nuova IMU è fissato alla stessa data del 31/12/2023, affinché possano essere efficaci a decorrere dal 01/01/2024.

Ritenuto di dover determinare le aliquote e detrazioni relative alla nuova IMU disciplinata dai commi da 738 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, valevoli per l'anno d'imposta 2024.

Letti i commi da 738 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e segnatamente:

- il comma 748 che stabilisce l'aliquota di base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5%, con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali mediante apposita deliberazione consiliare;
- il comma 749 che prevede una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura annua di € 200,00 da applicarsi fino a concorrenza dell'imposta stessa e rapportata al periodo dell'anno durante il quale perdura tale destinazione;
- il comma 750 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994 n. 133, nella misura dello 0,1%;
- il comma 751 che stabilisce per i soli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano concessi a terzi ad alcun titolo (locazione, comodato, ecc.), nella misura dello 0,1%, con possibilità di aumentarla fino allo 0,25% mediante apposita

deliberazione consiliare. A decorrere dal 01/01/2022 i predetti fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano concessi a terzi ad alcun titolo, saranno esenti dall'IMU;

- il comma 752 che stabilisce l'aliquota di base per i terreni agricoli, nella misura dello 0,76%, con possibilità di aumentarla fino all'1,06% mediante apposita deliberazione consiliare;
- il comma 753 che stabilisce l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con possibilità di aumentarla fino all'1,06% mediante apposita deliberazione consiliare;
- il comma 754 che stabilisce l'aliquota di base per tutti gli altri immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e diversi da quelli indicati nei commi da 750 a 753, nella misura dello 0,86%, con possibilità di aumentarla fino all'1,06% mediante apposita deliberazione consiliare;
- il comma 755 che testualmente dispone: "*A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*";
- i commi 756 e 757 che stabiliscono che, a decorrere dall'anno 2021, il Comune, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, può diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del MEF. In ogni caso, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere obbligatoriamente redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che formerà parte integrante della deliberazione stessa in mancanza del quale le aliquote deliberate non saranno efficaci. In proposito il Dipartimento delle Finanze del MEF ha emanato la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 con la quale ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto decorre dall'anno d'imposta 2021 "..... e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto", con l'ulteriore precisazione che "..... comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214. ";
- il comma 767 a mente del quale le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno; perché ciò sia possibile è necessario che le relative deliberazioni di approvazione (e, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 756, anche il prospetto cui al comma 757) siano inserite nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente. A decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata entro il termine del 28 ottobre, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato in data 07/07/2023 e pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/2023 recante "Individuazione delle fattispecie in

materia di Imposta Municipale Propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ”, in esecuzione di quanto sancito dai richiamati commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge n. 160/2019:

- a) sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di trasmissione al Dipartimento delle Finanze del MEF del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160/2019;
- b) è stato stabilito, all'art. 7, comma 1, che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'apposita applicazione informatica, decorre dall'anno di imposta 2024.

Letti:

- l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29/09/2023 n. 132 convertito dalla Legge 27/11/2023 n. 170 che testualmente sancisce: *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.”*;
- il comunicato pubblicato il 30/11/2023 sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del MEF con il quale è stato ribadito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019, utilizzando l'applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, ed è stato precisato che *“per l'anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. Ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023.”*.

Letti, altresì:

- l'art. 1, comma 741, lett. b), della citata legge n. 160/2019 come emendato ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 12/09/2022, depositata il 13/10/2022 e pubblicata in G.U. – I[^] Serie Speciale – n. 42 del 19/10/2022 la quale, in tema di agevolazioni per l'abitazione principale, dichiara l'illegittimità costituzionale della predetta lett. b) del richiamato comma 741 e, per gli effetti, la emenda nella seguente nuova formulazione: *“b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”*. Viene dunque disapplicato il secondo periodo del richiamato, comma 741, lett. b), che stabiliva: *“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.”*;
- l'art. 1, comma 751, della citata legge n. 160/2019 che, in tema di assoggettabilità ad IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano concessi a terzi ad alcun titolo (locazione, comodato, ecc.), stabilisce

che “... A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.”;

- l’art. 1, comma 759, lett. g-bis), della citata legge n. 160/2019, come introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2023 ad opera dell’art. 1, comma 81, della legge 29/12/2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) che, in tema di esenzioni IMU, stabilisce che sono esenti dall’IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione.”;
- l’art. 1, comma 48 della legge 30/12/2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) che, in tema di agevolazioni in favore di soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, stabilisce che “A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà”.

Letto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020.

Richiamato, in particolare, l’art. 10 rubricato “*Determinazione delle aliquote*” del citato regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU).

Considerato che il sistema delle aliquote d’imposta e delle tariffe relative ai tributi locali ed ai servizi locali deve essere finalizzato, secondo principi di equità, al concorso, da parte degli utenti, agli oneri che l’Ente locale è chiamato a sopportare in rapporto alla crisi della finanza pubblica, all’andamento inflazionario, alla progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia, ed agli stringenti vincoli imposti dalla disciplina relativa alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, anche ai fini di una maggiore efficacia dei servizi forniti e dell’imprescindibile dovere di mantenimento degli equilibri di bilancio.

Considerato, altresì, che questo Comune non si trova in stato di dissesto, per cui non è tenuto all’osservanza di quanto disposto dall’art. 251, comma 1, del richiamato TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è obbligato ad applicare le aliquote d’imposta e le tariffe di base relative ai tributi locali, ai servizi locali ed ai servizi a domanda individuale, nella misura massima prevista dalle norme vigenti.

Dato atto che con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 24 del 30/07/2015 per l’anno 2015;
- n. 17 del 29/03/2016 per l’anno 2016;
- n. 14 del 31/03/2017 per l’anno 2017;
- n. 14 del 30/03/2018 per l’anno 2018;
- n. 5 del 30/03/2019 per l’anno 2019;

è stato stabilito di avvalersi della facoltà di maggiorare le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nella misura dello 0,80 per mille, come prevista dall’art 1, comma 677, della

legge n. 147/2013 e confermata anche per tutti gli anni dal 2015 al 2019 dall'art. 1, comma 28, della legge 28/12/2015 n. 208.

Dato atto, altresì, che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2020, n. 10 del 23/04/2021, n. 6 del 10/03/2022 e n. 8 del 20/03/2023 aventi ad oggetto la determinazione delle aliquote IMU rispettivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, è stato stabilito tra l'altro di avvalersi, per i medesimi anni 2020, 2021, 2022 e 2023, della facoltà prevista dall'art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019 di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208/2015.

Ritenuto pertanto di avvalersi, anche per l'anno 2024, della facoltà prevista dall'art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019 e, per gli effetti, di “*..... aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.*”.

Ritenuto opportuno, per assicurare la copertura dei costi relativi ai servizi istituzionali ed indispensabili allo scopo di garantire la loro corretta gestione e la continuità dell'erogazione, nonché per assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, **di stabilire**, per gli effetti di cui all'art. 10 rubricato “*Determinazione delle aliquote*” del richiamato regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), che per l'anno 2024 si applichino le aliquote IMU riportate nel prospetto allegato sub 1) al presente provvedimento.

Letto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 che, ai commi 15, 15-bis e 15-ter, stabilisce rispettivamente:

- comma 15: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*”;
- comma 15-bis: “*Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno,, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi,*”;
- comma 15-ter: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”.

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno emanato in data 20/07/2021 e pubblicato in G.U. n. 195 del 16/08/2021, con il quale, in attuazione del richiamato art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare nell'effettuare l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle proprie entrate tributarie.

Dato atto, dunque, che affinché il presente provvedimento acquisisca efficacia in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 767, della citata legge n. 160/2019, lo stesso deve essere trasmesso per via telematica – ai sensi del richiamato art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 – al Dipartimento delle Finanze del MEF mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale secondo le indicazioni ed i termini forniti dallo stesso art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, dalla Circolare del MEF Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019, e dalla Risoluzione del MEF Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 18/02/2020, nonché secondo le specifiche tecniche di cui al citato Decreto MEF/INT del 20/07/2021, affinché sia pubblicato nel sito informatico (di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360) “www.finanze.gov.it” individuato con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del MEF adottato in data 31/05/2002 (pubblicato in G.U. n. 130 del 05/06/2002).

Riscontrata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in forza di quanto disposto dai citati commi 748, 750, 751, 752, 753, 754 e 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.

Acquisiti sulla proposta relativa alla presente deliberazione:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile formulati dal responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;
- il parere espresso dalla competente I[^] Commissione Consiliare Permanente;
- la consulenza giuridico-amministrativa della Segretaria Generale.

Preso atto dell'assenza di osservazioni da parte della Segretaria Generale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali, nonché della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.

Visti:

- il TUEL;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di disciplina generale delle entrate tributarie e patrimoniali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/06/2020;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020.

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalle leggi, dal vigente Statuto comunale e dal vigente “Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020, per l'approvazione delle aliquote e detrazioni da applicare nell'anno 2024 per la determinazione dell'IMU.

Per tutti i motivi sin qui richiamati, da intendersi integralmente riportati nel sottostante dispositivo,

SI PROPONE DI

- 1) **Dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del dispositivo della presente deliberazione.
- 2) **Stabilire** che è volontà di questa Amministrazione di avvalersi, anche per l'anno 2024, della facoltà prevista dall'art. 1, comma 755, della legge 27/12/2019 n. 160, dando atto che:
 - a) con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale:
 - n. 24 del 30/07/2015 per l'anno 2015;
 - n. 17 del 29/03/2016 per l'anno 2016;
 - n. 14 del 31/03/2017 per l'anno 2017;
 - n. 14 del 30/03/2018 per l'anno 2018;

• n. 5 del 30/03/2019 per l'anno 2019,
è stato stabilito di avvalersi della facoltà di maggiorare le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nella misura dello 0,80 per mille, come prevista dall'art 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e confermata anche per tutti gli anni dal 2015 al 2019 dall'art. 1, comma 28, della legge 28/12/2015 n. 208;

b) con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2020, n. 10 del 23/04/2021, n. 6 del 10/03/2022 e n. 8 del 20/03/2023 aventi ad oggetto la determinazione delle aliquote IMU rispettivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, è stato stabilito tra l'altro di avvalersi, per i medesimi anni 2020, 2021, 2022 e 2023, della facoltà prevista dall'art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019 di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208/2015.

- 3) **Stabilire**, per gli effetti di cui al precedente punto 2) ed in applicazione dell'art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019, che anche per l'anno 2024 l'aliquota massima è aumentata sino alla misura aggiuntiva massima dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2023 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208/2015.
- 4) **Stabilire**, per gli effetti e gli adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ed in esecuzione dell'art. 10 rubricato *“Determinazione delle aliquote”* del vigente *“Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU”* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020, che per l'anno 2024 si applicano le aliquote IMU riportate nel prospetto allegato sub 1) al presente provvedimento.
- 5) **Stabilire** che le aliquote approvate col presente provvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- 6) **Stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della Legge 27/12/2019 n. 160, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica altresì all'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze che sia assimilata all'abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della citata Legge n. 160/2019, nonché, indipendentemente dalla classificazione catastale, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica comunque denominati ed aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616.
- 7) **Dare atto** che:
 - a) con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato in data 07/07/2023 e pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/2023 recante *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160”*, in esecuzione di quanto sancito dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge n. 160/2019;

- sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di trasmissione al Dipartimento delle Finanze del MEF del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160/2019;
 - è stato stabilito, all'art. 7, comma 1, che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'apposita applicazione informatica, decorre dall'anno di imposta 2024.
- b) l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29/09/2023 n. 132 convertito dalla Legge 27/11/2023 n. 170 ha sancito che: *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025."*;
- c) con comunicato pubblicato il 30/11/2023 sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del MEF
- è stato ribadito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160/2019, utilizzando l'applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025;
 - è stato precisato che *"per l'anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. Ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023."*.
- 8) **Stabilire** che affinché la presente deliberazione acquisisca efficacia in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 767, della citata legge n. 160/2019, la stessa deve essere trasmessa per via telematica – ai sensi del richiamato art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 – al Dipartimento delle Finanze del MEF mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale secondo le indicazioni ed i termini forniti dallo stesso art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, dalla Circolare del MEF Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019, e dalla Risoluzione del MEF Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 18/02/2020, nonché secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto MEF/INT del 20/07/2021, affinché sia pubblicato nel sito informatico (di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360) ["www.finanze.gov.it"](http://www.finanze.gov.it) individuato con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del MEF adottato in data 31/05/2002 (pubblicato in G.U. n. 130 del 05/06/2002).
- 9) **Dare atto** che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti:
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile formulati dal responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;
 - il parere espresso dalla competente I^a Commissione Consiliare Permanente;
 - la consulenza giuridico-amministrativa della Segretaria Generale.
- 10) **Dare atto** dell'assenza di osservazioni da parte della Segretaria Generale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali, e della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.

- 11) Trasmettere** copia della presente deliberazione al responsabile del Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di cui al precedente punto 8).
- 12) Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell'art. 134, comma 4, del citato TUEL, a seguito di apposita votazione.



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO TRIBUTI

ALLEGATO 1)

TABELLA ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55/2023

ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
a) Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Si applica la detrazione di € 200,00.	0,50%
b) Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Non si applica la detrazione di € 200,00.	1,06%
c) Fabbricati rurali (adibiti ad uso strumentale all'esercizio di attività agricole).	0,10%
d) Fabbricati rurali (non adibiti ad uso strumentale all'esercizio di attività agricole).	0,93%
e) Immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dati in comodato d'uso o concessi a terzi ad alcun titolo.	ESENTI
f) Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.	ESENTI
g) Terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, compresi i terreni non coltivati.	0,93%
h) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Si applica la riserva in favore dello Stato.	0,93%
i) Unico immobile adibito a civile abitazione, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesso in comodato dal soggetto passivo IMU a parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figlio) che lo utilizza come abitazione principale e relative pertinenze, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Capurso. Per tale immobile la base imponibile è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 1, comma 747, lett. c), della Legge n. 160/2019. Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Capurso un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	0,80%
l) Immobili adibiti a civile abitazione, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato dal soggetto passivo IMU con contratto regolarmente registrato a parenti in linea retta entro il I° grado (genitori/figli) o affini di I° grado (suoceri/generi/nuore), ove non sussistano le condizioni previste alla precedente lettera i) e sempre che siano adibiti dai comodatari a proprie abitazioni principali e relative pertinenze. Per tali immobili non opera la riduzione del 50% della base imponibile di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della Legge n. 160/2019.	0,60%

m) Immobili adibiti a civile abitazione, diversi da quelli di cui ai precedenti punti a) e b), che siano oggetto di contratti di locazione stipulati nel rispetto dell' <i>Accordo Territoriale per il Comune di Capurso</i> sottoscritto in data 15/4/2015 ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (contratti di locazione di abitazione principale a canone concordato), adibiti dal conduttore ad abitazione principale. L'applicazione dell'aliquota qui accanto indicata è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione cui deve essere allegata copia del contratto di locazione regolarmente registrato. Per tali immobili l'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019.	0,85%
n) Limitatamente ad un solo immobile adibito a civile abitazione, non concesso a terzi ad alcun titolo (locazione, comodato d'uso, ecc.), posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Per tali immobili l'imposta è applicata nella misura della metà ai sensi dell'art. 1, comma 48 della legge 30/12/2020 n. 178 (legge di bilancio 2021).	1,00%
o) Tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti da a) ad n), ivi comprese le aree fabbricabili.	0,93%

NOTE:

Ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge 27/12/2019 n. 160, non costituisce presupposto dell'IMU il possesso dell'abitazione principale o assimilata e delle relative pertinenze, come definita dall'art. 1, comma 741, lettere b) e c), della stessa legge n. 160/2019, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Si riporta qui di seguito il testo vigente dell'art. 1, comma 741, lettere b) e c) della legge n. 160/2019:

- b) *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*
- c) *Sono altresì considerate abitazioni principali:*
 - 1) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
 - 2) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;*
 - 3) *i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;*
 - 4) *la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*
 - 5) *un solo immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso ad alcun titolo (locazione, comodato d'uso, ecc.) dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*
 - 6) *su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti concessa a terzi ad alcun titolo (locazione, comodato d'uso, ecc.). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.*

Ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. d), della Legge 27/12/2019 n. 160, sono considerati non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 747, della Legge 27/12/2019 n. 160, la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. La condizione di inagibilità o inabilità si verifica esclusivamente quando siano rispettate le norme a tal fine stabilite dall'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020;
- c) per l'unica unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo IMU a parente in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato e che il comodante

possiede una sola abitazione in Italia e risiede anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Capurso; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nel Comune di Capurso un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ai sensi dell'art. 1, comma 751 della legge 27/12/2019 n. 160, l'esenzioni di cui alla lettera e) del prospetto che precede si applica esclusivamente in relazione ai fabbricati che siano di proprietà del soggetto che li ha costruiti (intestatario del permesso di costruire), con esclusione dell'ipotesi in cui i fabbricati, benché di nuova costruzione, siano ceduti ad altri soggetti che, seppur senza locarli o darli in comodato d'uso o comunque concederli a terzi a qualunque titolo, li destinino alla vendita.

Ai sensi dell'art. 1, comma 758, della Legge 27/12/2019 n. 160, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 99/2004. Ai sensi dell'art. 78-bis del D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito dalla legge 13/10/2020 n. 126, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

Ai sensi dell'art. 1, comma 759, della Legge 27/12/2019 n. 160, sono esenti dall'IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del DPR 29/09/1973 n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con la Legge 27/05/1929 n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27, nonché il regolamento di cui al D.MEF 19/11/2012 n. 200;
- g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 760, della Legge 27/12/2019 n. 160, per le abitazioni oggetto di contratto di locazione a canone concordato stipulati nel rispetto dell'*Accordo Territoriale per il Comune di Capurso* sottoscritto in data 15/04/2015 (ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 09/12/1998 n. 431), l'IMU determinata applicando l'aliquota indicata alla lettera m) del prospetto che precede è ridotta al 75%.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 6, del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo Settore di cui all'art. 79, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 117/2017 destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), della Legge 20/05/1985 n. 222, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, dall'art. 9, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, dall'art. 91-bis del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27, e dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito dalla Legge 02/05/2014 n. 68, e relative disposizioni di attuazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 30/12/2020 n. 178, "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà ", applicando l'aliquota indicata alla lettera n) del prospetto che precede.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Maria Punzi

Il Presidente
avv. Fabrizio Lorusso Flammini



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 172, COMMA 1, LETT. C), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18/8/2000 N. 267. DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica relativamente alla proposta n. 55 del 18/12/2023.

Per la proposta il parere è: FAVOREVOLE

Note:

Capurso, 18/12/2023

Il Responsabile del Settore
DOTT. NICOLA BAVARO



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 172, COMMA 1, LETT. C), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18/8/2000 N. 267. DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile relativamente alla proposta n. 55 del 18/12/2023.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note:

Capurso, 18/12/2023

Il Responsabile del Settore II – Economico Finanziario

DOTT. NICOLA BAVARO



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

PARERE DI CONFORMITA'

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 172, COMMA 1, LETT. C), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18/8/2000 N. 267. DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Proposta 55 del 18/12/2023.

Il Segretario Generale formula, parere FAVOREVOLE di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamenti.

Note:

Capurso, 28/12/2023

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ANNA MARIA PUNZI

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 29/12/2023 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione
Masi Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- [X] è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- [X] è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- [] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'eseguita pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Capurso, 29/12/2023

L'incaricato della pubblicazione
Masi Fabio